

## **IN QUESTO NUMERO**

- **Autorità Anticorruzione (ex AVCP):** Manuale dell'Autorità sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
- **Autorità Anticorruzione:** Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).
- **Autorità Anticorruzione (ex AVCP)** Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.
- **Autorità Anti corruzione:** Delibera n. 144/2014: "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" - 20 ottobre 2014.
- **Dizionario comparato italiano-inglese** sulle attività del ministero dell'Interno.
- **Ministero dell'Interno:** Ulteriori chiarimenti sulle competenze dei prefetti in relazione alla trascrizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero.
- **Contributi ai Comuni** istituiti a seguito di procedure di fusione - Comunicato del Ministero dell'interno del 23 ottobre 2014.
- **Corte dei Conti Marche:** corretta interpretazione della normativa in materia di costituzione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (uffici di staff).
- **AgID:** Fattura elettronica - Nuovo strumento on line e gratuito per compilare, trasmettere e conservare a norma le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.
- **Ministero dell'Interno:** pagamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti (anno 2014) - Comunicato del 22 ottobre 2014.
- **Corte dei Conti Lombardia:** I limiti posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 non sono più operanti. Delibera n.264/2014/PAR del 17 ottobre 2014.

Autorità Anticorruzione (ex AVCP): Manuale dell'Autorità sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

Con comunicato del 16 ottobre l'autorità Anticorruzione rende noto che al fine di fornire agli operatori del mercato indicazioni aggiornate e puntuali in materia di attività di qualificazione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il Manuale sulla attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni - emanati negli ultimi 15 anni, dal 1999 ad oggi, dall'Autorità.

Il Manuale individua, per la prima volta, criteri rigorosi per l'utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione; fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori privati; introduce verifiche più puntuali ai fini dell'accertamento dell'indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attività.

Il Manuale diventa efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Comunicato in Gazzetta Ufficiale, sostituendo gli

atti dell'Autorità citati in calce ai capitoli.

Il documento è reperibile su:  
[http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=5914](http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5914)

Autorità Anticorruzione: Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

L'Anac, rende noto che come previsto dall'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

A tale proposito l'Autorità intende dare immediatamente attuazione a queste disposizioni normative, aprendo un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza.

E' perciò istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: saranno assicurati la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle

circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.

Quest'attività consentirà inoltre all'Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da ciascuna Pubblica Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive stabilite nel Piano Nazionale Anticorruzione (punto 3.1.11) ed evitare, in coordinamento con il Dipartimento per la funzione pubblica, il radicarsi di pratiche discriminatorie nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari.

Seguirà a breve una delibera dell'Autorità per regolare in modo specifico la procedura.

Ulteriori approfondimenti su:

<http://www.anticorruzione.it/?p=13948>

Autorità Anticorruzione (ex AVCP)  
Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.

Con il comunicato del 22 ottobre 2014, l'Autorità fornisce precisazioni circa la decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.

L'art. 9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014 il termine di cui all'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Come descritto nell'art. 2, comma 3, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la procedura per l'utilizzo del sistema AVCPass ha inizio, dopo la registrazione al sistema SIMOG, con l'acquisizione del CIG da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore e la contestuale indicazione del soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, si precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.

Tale procedura è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partite dal 1° luglio 2014.

Autorità Anti corruzione: Delibera n. 144/2014: "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" - 20 ottobre 2014.

Con la deliberazione n. 144/2014, l'Autorità Anticorruzione ha ritenuto necessario pronunciarsi nuovamente sulla materia degli obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo politico, anche al fine di dare una motivazione più accurata e di risolvere alcune questioni applicative relative a specifiche amministrazioni pubbliche il provvedimento in oggetto è da considerarsi interamente sostitutivo della delibera n. 65 del 2013 e fornisce indicazioni nei seguenti ambiti:

1. Ambito soggettivo di applicazione del decreto n. 33 del 2013;

2. Obblighi di pubblicazione del decreto 14 marzo 2013 n. 33;
3. Individuazione in via generale degli «organi di indirizzo politico» cui si applicano le disposizioni dell'articolo 14 nelle pubbliche amministrazioni;
4. Amministrazioni prive di organi di indirizzo politico-amministrativo ovvero con organi collegiali privi di poteri di indirizzo;
5. Applicazione dell'art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013 ai Comuni;
6. Decorrenza dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013;
7. Modalità di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 33/2013;
8. Soggetti destinatari delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013;
9. Dati e informazioni da pubblicare;

Il testo della deliberazione è reperibile su:

<http://www.anticorruzione.it/?p=13902>

Dizionario comparato italiano-inglese sulle attività del ministero dell'Interno.

Il Ministero dell'interno rende noto che è on line sul sito della ex Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno (Ssai) il dizionario terminologico comparato italiano-inglese del ministero dell'Interno.

La pubblicazione è uno strumento utile sia per gli operatori pubblici, come funzionari linguistici o personale che lavora a contatto con uffici stranieri, sia per i cittadini che hanno interesse o curiosità a conoscere le attività e i relativi risvolti 'tecnici' inerenti alle funzioni dell'amministrazione dell'Interno.

Dal punto di vista professionale, il dizionario può essere un ausilio specialistico per gli operatori italiani nelle attività istituzionali che richiedono l'impiego dell'inglese, e un valido aiuto agli operatori di lingua inglese per comprendere il tipo di attività svolte dal ministero, e per comparare gli istituti giuridico-amministrativi corrispondenti o assimilabili nei diversi ordinamenti.

Il documento è reperibile su:

<http://ssai.interno.it/download/allegati/dizionarioterminologicoingita.pdf>

Ministero dell'Interno: Ulteriori chiarimenti sulle competenze dei prefetti in relazione alla trascrizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero.

Il Ministro dell'Interno è intervenuto alla Camera dei deputati per fornire ulteriori chiarimenti sulle competenze dei prefetti in relazione alla trascrizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero, precisando che «l'intervento del prefetto in questi casi è espressione

*delle funzioni di vigilanza sull'ordinata tenuta dei registri di stato civile, funzioni che gli sono state assegnate in maniera inequivocabile dall'articolo 9 del dpr 396 del 2000 in riferimento al quale è appunto il prefetto ad esercitare in questo ambito compiti di sovrintendenza nei confronti dei sindaci....Il sindaco è considerato dalla normativa citata nella sua veste di ufficiale di governo, dunque come organo di amministrazione indiretta dello Stato e non certo quale vertice dell'ente locale ed è del tutto proprio, pertanto e limitatamente a questi compiti, l'esercizio di poteri che sono tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica....Il potere 'caducatorio' del prefetto, in conformità a consolidati indirizzi generali, si esercita nel rispetto delle forme procedimentali secondo le quali l'annullamento gerarchico va preceduto da un intervento ammonitorio che solleciti l'organo sindacale ad esercitare in autotutela un potere proprio di annullamento e si attiva solo in seguito alla perdurante inerzia del sindaco....I prefetti sono stati quindi sensibilizzati con la circolare del 7 ottobre scorso a rivolgere formale invito ai sindaci sia per il ritiro di eventuali direttive emanate in materia di trascrizione delle unioni di persone dello stesso sesso celebrate all'estero sia a provvedere alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni, qualora effettuate».*

Contributi ai Comuni istituiti a seguito di procedure di fusione - Comunicato del Ministero dell'interno del 23 ottobre 2014 .

Il Ministero dell'Interno rende noto che a seguito al comunicato del 13 giugno 2014, con provvedimento del 22 ottobre è stato disposto il pagamento delle spettanze a favore dei comuni istituiti a seguito di procedure di fusione, nel rispetto delle modalità stabilite con la normativa vigente e della documentazione inviata dalle Regioni competenti alla Direzione Centrale della finanza locale. Le spettanze a tale titolo sono consultabili su:

<http://www.finanzalocale.interno.it/document/comunicati/com130614all.pdf>

Corte dei Conti Marche: corretta interpretazione della normativa in materia di costituzione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (uffici di staff).

Con la delibera SRCMAR/67/2014/PAR del 23 ottobre 2014, la Corte dei Conti delle Marche si è espressa sulla corretta interpretazione della normativa in materia di costituzione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (uffici di staff).

In particolare sulla possibilità di escludere i contratti di cui all'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) dal termine massimo di trentasei mesi di previsto dall'art. 4, comma 5-bis del D. Lgs. 368/2001 e di ricondurli alla durata del mandato elettorale del sindaco.

*"Conclusivamente, ritiene il Collegio che il contratto a tempo determinato del personale di staff abbia - quale unico limite temporale - la durata del mandato dell'organo politico a supporto del quale è addetto.*

*Le conclusioni di questo Collegio sono coerenti con quanto già affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n.181/PAR/2008 con la quale è stato affermato - sia pure con riferimento al testo dall'art. 36, co. 3 TUIPI così come modificato dall'art. 49, co. 3 della legge 133/2008 - che il particolare contratto a tempo determinato disciplinato dall'art. 90 cit. debba essere escluso dall'applicazione del termine massimo di durata triennale".*

Il testo della delibera è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4069-23/10/2014-SRCMAR>

AgID: Fattura elettronica - Nuovo strumento on line e gratuito per compilare, trasmettere e conservare a norma le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con comunicato del 22 ottobre 2014 informa che è online all'indirizzo <https://fattura-pa.infocamere.it> il servizio base di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle piccole e medie imprese iscritte alle Camere di commercio che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.

Dal 6 giugno scorso, tutte le PA centrali sono tenute per legge a ricevere fatture solo ed esclusivamente in formato elettronico e a partire dal mese di aprile del prossimo anno, l'obbligo sarà esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Il nuovo strumento, messo a disposizione dal Sistema Camerale in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere, si rivolge a tutti i piccoli fornitori della Pa, senza alcun onere per l'impresa.

Obiettivo del servizio è agevolare le imprese ad adeguarsi alle nuove regole di fatturazione e favorire una rapida e completa transizione verso l'utilizzo delle tecnologie digitali, in una strategia pubblica di inclusione digitale.

Dai siti web delle Camere di Commercio sarà possibile connettersi direttamente con la piattaforma che fornisce contenuti informativi sulla fatturazione elettronica e che, da oggi, ospiterà anche il nuovo servizio, consentendo alle imprese la creazione

e la completa gestione di un limitato numero di fatture nell'arco dell'anno.

Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale, semplicemente collegandosi al portale di servizio segnalato sulle home page delle Camere di commercio e dell'Unioncamere, senza dover scaricare alcun software.

Ulteriori informazioni su:

[http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/cs\\_sistema\\_fatturazione\\_elettronica.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/cs_sistema_fatturazione_elettronica.pdf)

Ministero dell'Interno: pagamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti (anno 2014) - Comunicato del 22 ottobre 2014 .

Il Ministero dell'Interno, rende noto che con provvedimento del 20 ottobre 2014 è stato predisposto il pagamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti (anno 2014), di cui hanno beneficiato gli enti come appresso specificati:

- A titolo di saldo in favore di n. 6.838 comuni per complessivi euro 154.379.565,04 e a favore di n. 77 province per complessivi euro 15.738.108,03 ;

- A titolo di ulteriore acconto (96 per cento) in favore di n. 153 comunità montane per complessivi euro 3.950.952,36 e in favore di n. 153 n. 36 unioni di comuni per complessivi euro 404.208,64.

Nel rispetto dell'articolo 43, comma 3,

del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per i comuni e le province che non hanno trasmesso al Ministero dell'Interno le certificazioni del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, la Direzione Centrale della Finanza Locale ha proceduto alla sospensione a qualsiasi titolo dei contributi erariali dovuti.

I dati sono consultabili sul sito ufficiale della Direzione Centrale della Finanza Locale alla pagina web <http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/7>

Corte dei Conti Lombardia: I limiti posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 non sono più operanti. Delibera n.264/2014/PAR del 17 ottobre 2014.

Con la deliberazione in epigrafe, la Corte dei Conti della Lombardia ha affermato che per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo il limite evidente delle risorse che possono ritenersi disponibili alla luce della disciplina ora richiamata, non appaiono operare gli ulteriori limiti posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

L'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122 e di recente novellato dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, nella formulazione attualmente vigente, prevede che "a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai

*lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.....A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ...."*

Il disposto dei commi 557-562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che :

*"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della*



*dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del*

*comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. 559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni*

*organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. 561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".*

Premesso quanto sopra, il recente intervento normativo recato dall'art.

11, comma 4-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione, avvenuta con la L. 11 agosto 2014, n. 114 ha previsto che : *"le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".*

La collocazione dell'inciso novellativo all'interno del comma 28 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, secondo la Corte , ben può far nascere il dubbio nell'interprete che il limite contenuto nella previsione *"resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"* si riferisca anche alla più recente deroga relativa agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Da ciò la Corte ricava che *"...per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo il limite evidente delle risorse che possono ritenersi disponibili alla luce della disciplina ora richiamata, non appaiono operare gli ulteriori limiti posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Non si può, però, al contempo mancare di evidenziare*

*come, pur consentendo la norma un aumento dell'incidenza della spesa di personale, l'Ente dovrà prestare particolare attenzione ad evitare il possibile connesso effetto negativo relativo all'irrigidimento della struttura del proprio bilancio, con la conseguente minore manovrabilità delle spese ai fini del concorso al risanamento della finanza pubblica".*

Il testo integrale del parere è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4026-21/10/2014-SRCLOM>